



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1 - CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.72

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

L'anno **duemilaventidue**, addì **otto**, del mese di **settembre**, alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VENTRE MARCO	Sindaco	SI
PELLITTA CRISTINA	Vice Sindaco	SI
RAVIOL STEFANO	Assessore	NO
PASCAL SERENELLA	Assessore	SI
ARENA CATERINA	Assessore	SI
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **LORENZINO D.SSA ANNAMARIA** quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VENTRE MARCO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 13 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 28/01/2004, e s.m.ei. stabilisce al comma 7 che "In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi vengono adottati dal dipendente che legittimamente lo sostituisce, ovvero, previa disposizione del sindaco, dal segretario comunale".

Premesso altresì che:

- al momento il Comune è privo del Responsabile dell'Area economico finanziaria in quanto la Responsabile ha rassegnato le dimissioni con effetto al 31/07/2022, è cessata la prosecuzione delle funzioni esercitate dalla stessa fino al 31/08/2022 per effetto di un incarico extraistituzionale e non è conclusa la procedura di conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato ex art. 110, c.1 del D.Lgs. 267/2000;
- nella dotazione organica dell'Ente non sussistono al momento figure professionali con competenze idonee a svolgere sia pur temporaneamente le funzioni di Responsabile dell'Area economico finanziaria; la presenza del Segretario comunale a scavalco limitata a poche ore settimanali non risulta compatibile con la continuità del servizio richiesta dallo svolgimento della funzione di Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

Rilevato che:

- il TUEL, in coerenza con il principio di separazione tra attività d'indirizzo e di controllo spettante agli organi politici ed attività di gestione spettante agli uffici ed ai servizi (ed ai relativi responsabili), sancisce all'art. 107, comma 2, che competono ai dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";
- la portata applicativa del suddetto principio da tempo è stata ridimensionata, sia pure per ragioni di economia di spesa pubblica, con specifico riguardo agli enti locali fino a 5.000 abitanti. Infatti, l'art. 53, comma 23, L. 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha stabilito che "Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio";
- la disciplina anzidetta, come modificata dall'art. 29, comma 4, della legge 488/2001 consente agli enti locali la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, senza la necessità di dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. popolazione inferiore a 5000 abitanti;
 - b. non aver affidato le relative funzioni al segretario comunale in base all'art. 97, c.4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
 - c. poter conseguire risparmi di spesa;
- la giurisprudenza contabile (cfr. deliberazione n.167/2016/PAR della sez. regionale di controllo per il Molise) e amministrativa, qualificano la norma introdotta dalla legge finanziaria del 2001 quale norma speciale e derogatoria, rispetto sia al principio di separazione politica-amministrazione sancito dall'art. 107 del TUEL che del Codice dei contratti pubblici. Secondo la giurisprudenza, "Si tratta di una disposizione che fa eccezione ad un principio generale, sicché, in conformità al canone interpretativo restrittivo di cui all'art. 14 disp. prel. cod. civ., è necessario che le relative disposizioni organizzative rivestano la prescritta forma "regolamentare", ovvero siano contenute nello statuto o in un regolamento comunale, cioè in atti di competenza del consiglio comunale (art. 42 TUEL) o della giunta (articolo 48 comma 3 TUEL, relativamente al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)" (cfr. TAR Liguria sez. I, sentenza 31 marzo 2021 n. 284). Anche il Ministero dell'Interno

(parere del 14.12.2014) ha ritenuto che il carattere speciale della norma richieda necessariamente il rispetto delle condizioni poste dalla norma medesima per la sua legittima applicazione, essendo necessaria sia la sussistenza di un apposito atto di giunta o regolamentare che disciplini la fattispecie, sia la documentazione annuale del risparmio di spesa in sede di approvazione del bilancio.

Ritenuto pertanto che l'esercizio di poteri gestionali da parte del Sindaco (o degli assessori) non può basarsi né sulla prerogativa sindacale di potere sindacale di affidare con proprio decreto le funzioni e la responsabilità dei servizi prevista dall'articolo 50, comma 10, TUEL, ma richiede necessariamente che sia preceduto da una apposita deliberazione di Giunta avente valenza ed efficacia regolamentare. Infatti, la previsione della precitata disposizione dell'articolo 50, comma 10, TUEL, per il suo stesso tenore e per il contesto in cui è contenuta riguarda semplicemente il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi. Stante la deroga ad un principio generale, allora, occorre che la modifica organizzativa interna all'ente – assegnando agli organi politici anche l'esercizio di poteri gestionali – sia espressa e inequivoca. Di questi principi ha fatto applicazione, il TAR Liguria, sez. II, nella recente sentenza n. 83 del 3.2.2022, con la quale ha disposto l'annullamento di un ordinanza in quanto il Sindaco si era autonomamente attribuito un potere di natura gestionale ai sensi dell'articolo 107 del TUEL, senza una preventiva, necessaria, disposizione regolamentare o, quantomeno, di una apposita deliberazione di Giunta in tal senso.

Ritenuto di affidare al Sindaco dott. Marco Ventre lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'Area Economico-finanziaria fino alla nomina con decreto sindacale del Responsabile, a conclusione della procedura di conferimento dell'incarico a tempo pieno e determinato ex art. 110, c.1 del D.Lgs. 267/2000, in corso di svolgimento;

Considerata la contemporanea sussistenza dei requisiti richiesti e ampiamente descritti in precedenza in quanto il Comune di Villar Perosa ha una popolazione al 31/12/2021 di n. 3943 residenti, il Segretario comunale non ha una disponibilità di tempo idonea ad assicurare un servizio adeguato e l'assegnazione dell'incarico al Sindaco non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 espresso dal Segretario comunale dr.ssa Annamaria Lorenzino in sostituzione del Responsabile dell'Area Amministrativa dott. Marco Ventre, astenuto dall'espressione del parere per evidente conflitto d'interesse;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) di affidare, per le ragioni espresse in premessa, lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'Area Economico-finanziaria al Sindaco dott. Marco Ventre, a decorrere dal 09/09/2022 e fino alla nomina con decreto sindacale del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, a conclusione della procedura di conferimento dell'incarico a tempo pieno e determinato ex art. 110, c.1 del D.Lgs. 267/2000, in corso di svolgimento;
- 2) di dare atto che in relazione all'affidamento disposto al precedente punto 1) il Sindaco dott. Marco Ventre potrà svolgere tutte le funzioni assegnate al Responsabile del Servizio Finanziario da norme di legge, dalle disposizioni del Regolamento di contabilità o da altri regolamenti comunali;
- 3) di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione al Tesoriere e al Revisore del Conto;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", sottosezione di I livello "Posizioni organizzative";
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato favorevole espresso da tutti i presenti ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di assicurare la continuità del servizio.

IL PRESIDENTE
VENTRE MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINO D.SSA ANNAMARIA
